



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 35 DEL 24/10/2017

OGGETTO: Approvazione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa, per la matrice falda, dell'area ex Officina Gas S. Francesco della Vigna – Venezia.
Proponente Italgas Reti S.p.A. - sede legale: Largo Regio Parco, 9 - 10153 Torino.
Art. 242 D.Lgs. 152/2006.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa, per la matrice falda, dell'area ex Officina Gas S. Francesco della Vigna – Venezia, presentato con nota datata 20/09/2016 da Italgas Reti S.p.A.

Sul succitato Progetto di Messa in Sicurezza Operativa e la successiva integrazione presentata in data 12/12/2016 è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 21/03/2017 (**Allegato A**). Tale Conferenza di Servizi decisoria ha richiesto, ai fini dell'emanazione del decreto di approvazione da parte dell'amministrazione precedente, che la ditta rispondesse, ad alcune prescrizioni.

Italgas Reti S.p.A. ha risposto a tali prescrizioni con due documenti, trasmessi rispettivamente in data 12/05/2017 e 28/06/2017.

IL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta Italgas Reti S.p.A. ha trasmesso il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa, per la matrice falda, dell'area ex Officina Gas S. Francesco della Vigna – Venezia con nota datata 20/09/2016, prot. 16264DEF0074 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 363559 in data 27/09/2016;

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 25/10/2016 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto specifiche integrazioni;
- La ditta Italgas Reti S.p.A., ha presentato in data 12/12/2016 con prot. 16347DEF0054 un documento integrativo di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/10/2016, acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 486981 in data 14/12/2016;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21/03/2017 (**Allegato A**), dal quale risulta che il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative e che, al fine di giungere all'emanazione del decreto di approvazione, viene richiesto l'adempimento di 3 prescrizioni di carattere documentale;

- Che la ditta Italgas Reti S.p.A. ha trasmesso in data 12/05/2017 con prot. 17132DEF0038 ed in data 28/06/2017 con prot. 17179DEF0172 due documenti di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 21/03/2017 (il primo risponde alle prescrizioni a e b ed il secondo alla

prescrizione c), ricevuti rispettivamente dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia in data 15/05/2017 con prot. 189190 ed in data 03/07/2017 con prot. 263256;

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.


VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa, per la matrice falda, dell'area ex Officina Gas S. Francesco della Vigna – Venezia trasmesso dalla ditta Italgas Reti S.p.A con nota datata 20/09/2016, prot. 16264DEF0074 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 363559 in data 27/09/2016, così come integrato dal

documenti di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/10/2016 trasmesso in data 12/12/2016 con prot. 16347DEF0054 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 486981 in data 14/12/2016 e dai documenti di risposta alla Conferenza di Servizi decisoria del 21/03/2017 trasmessi in data 12/05/2017 con prot. 17132DEF0038 ed in data 28/06/2017 con prot. 17179DEF0172 e ricevuti dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia rispettivamente in data 15/05/2017 con prot. 189190 ed in data 03/07/2017 con prot. 263256, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 21/03/2017, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. I lavori previsti dal Progetto di Messa in Sicurezza Operativa, dovranno iniziare entro 3 mesi dal ricevimento del presente decreto e concludersi come previsto dal crono programma approvato;
3. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. 397078 del 17/10/2016 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
4. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Italgas Reti S.p.A, al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci




REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

21 marzo 2017

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 103135 del 13 marzo 2017, per il giorno 21 marzo 2017, alle ore 11:30, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Il dott. Paolo Campaci introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

Proponente: Italgas Reti S.p.A.

Area: Comune di Venezia

Titolo: Venezia – S. Francesco della Vigna - Decreto di approvazione ADR n°14 del 24/03/2016. Invio documento progettuale di intervento MISO per la matrice falda.

Trasmesso il 20/09/2016 con prot. 16264DEF0074 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 363559 in data 27/09/2016.

Integrato da:

Titolo: Venezia - Francesco della Vigna - Decreto di approvazione ADR n°14 del 24/03/2016. Invio integrazioni al progetto di intervento MISO per la matrice falda

Trasmesso il 12/12/2016 con prot. 16347DEF0054 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 486981 in data 14/12/2016.

Il dott. Luca Penzo, tecnico istruttore che svolge la propria attività a supporto dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, descrive sinteticamente l'iter amministrativo del procedimento relativo all'area in oggetto.

Gli enti partecipanti concordano necessario, al fine dell'approvazione, che la ditta risponda correttamente alla prescrizione 5 del verbale della Conferenza di Servizi del 25/10/2016: "Deve essere trasmessa una dichiarazione di assenso, da parte di Immobiliare del Corso S.r.l., al posizionamento dei serbatoi di stoccaggio (e delle eventuali tubazioni di collegamento) nell'area di proprietà. La ditta deve precisare se il deposito delle acque emunte nei serbatoi verrà gestito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per il deposito temporaneo dei rifiuti (art. 183 lettera bb) D.Lgs. 152/2006) o come stoccaggio (art. 183 lettera aa) D.Lgs. 152/2006). Per eventuali ampliamenti del deposito acque emunte dovrà

essere presentata richiesta di variante alla MISO e quindi soggetto ad approvazione ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 152/2006";

Non si ritiene infatti sufficiente la trasmissione degli accordi presi con il precedente proprietario dell'area.

Gli Enti partecipanti rilevano inoltre che nella risposta alla prescrizione n. 4 della succitata Conferenza di Servizi la ditta non ha precisato a quali Enti competenti a rilasciare autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc... sia stata trasmessa la documentazione di progetto e le integrazioni, pertanto non è stato possibile convocare nessun altro Ente a parte i presenti, ed eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc non potranno essere ricompresi nel decreto di approvazione.

Gli Enti partecipanti infine concordano, visto che la risposta alla prescrizione 2. del verbale della Conferenza di Servizi del 25/10/2016 (*Il proponente deve dimostrare che la MISO proposta impedisce alle acque di falda contaminate di fuoriuscire dal sito. Deve pertanto essere redatta una relazione dettagliata in cui sia dimostrato, anche attraverso modelli matematici, che la MISO proposta è sufficiente ad impedire che acque contaminate fuoriescano dal sito*) si basa solo su dati empirici, che sia necessario verificare (in fase di monitoraggio della MISO) la reale efficacia del sistema di emungimento proposto tramite un piezometro di controllo da posizionare sull'angolo nord-est della proprietà, o se possibile servendosi dei piezometri già installati nell'area adiacente.

Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi decisoria ritiene approvabile il Progetto di Bonifica dell'area in oggetto, ritenendo comunque necessario, ai fini dell'emanazione del decreto di approvazione da parte dell'amministrazione procedente, che la ditta risponda, entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale, alle seguenti proscrizioni:

- a. Deve essere chiarita la portata di emungimento prevista in PZ1, dato che nel testo trasmesso viene riportato il dato di 5,8 l/min (pag. 17) e 0,5-1,5 l/min (pag. 25);
- b. Deve essere aggiornata la stima dei costi relativi al Progetto di messa in sicurezza operativa, in considerazione delle modifiche all'impianto di emungimento previste nel documento integrativo trasmesso in data 12/12/2016 con prot. 16347DEF0054;
- c. Deve essere trasmessa una dichiarazione di assenso, da parte di Immobiliare del Corso S.r.l., al posizionamento dei serbatoi di stoccaggio (e delle eventuali tubazioni di collegamento) nell'area di proprietà. La ditta deve precisare se il deposito delle acque emunte nei serbatoi verrà gestito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per il deposito temporaneo dei rifiuti (art. 183 lettera bb) D.Lgs. 152/2006) o come stoccaggio (art. 183 lettera aa) D.Lgs. 152/2006). Per eventuali ampliamenti del deposito acque emunte dovrà essere presentata richiesta di variante alla MISO e quindi soggetto ad approvazione ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 152/2006;

La Conferenza di Servizi decisoria richiede infine l'adempimento delle seguenti prescrizioni di carattere operativo:

1. Il monitoraggio semestrale proposto dovrà riguardare tutti i contaminanti per i quali sono stati rinvenuti superamenti nelle acque di falda e quindi anche gli idrocarburi totali e lo stirene. Si chiede inoltre che vengano ricercati anche altri contaminanti per i quali sono stati riscontrati superamenti nella vicina proprietà di Immobiliare del Corso S.r.l:
 - 1,2 dicloroetano;
 - sommatoria organoalogenati;
 - tricloroetilene;
 - 1,2 dicloropropano;
 - Selenio;

2. Si prescrive che nel primo monitoraggio eseguito (che dovrà essere effettuato in contraddittorio con ARPAV) siano ricercati tutti i parametri previsti dalla DGRV 2922 del 2003 più tutti i parametri non previsti dalla stessa ma per i quali sono già stati rinvenuti superamenti. Se in seguito a tale monitoraggio dovessero emergere ulteriori contaminanti che superano le CSC previste dalla tabella 2 - allegati alla parte IV – titolo V del Dlgs 152/06, gli stessi dovranno essere inseriti tra quelli da ricercare nei successivi monitoraggi semestrali;
3. In fase di monitoraggio deve essere verificare la reale efficacia del sistema di emungimento proposto tramite un piezometro di controllo da posizionare sull'angolo nord-est della proprietà, o se possibile servendosi dei piezometri già installati nell'area adiacente della ditta Immobiliare del Corso S.r.l..
4. Il progetto di M.I.S.O. dovrà essere avviato entro 60 giorni dal ricevimento del Decreto regionale di approvazione.
5. Considerato che le attività di smaltimento rifiuti, nonché le successive attività di bonifica di terreni e acque, che verranno messe in atto nell'adiacente area della ditta Immobiliare del Corso S.r.l. potrebbero comportare miglioramenti della qualità delle acque sotterranee anche per il sito in oggetto e che le suddette attività di smaltimento, a carico di Italgas Reti S.p.A., in origine previste per settembre 2016, non risultano ancora attivate, si chiede di chiarire con maggiore precisione (rispetto alla risposta data alla prescrizione n.8 della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/10/2016) la tempistica del loro inizio;
6. Si ricorda che la Messa in Sicurezza Operativa di un sito costituisce, ai sensi dell'art. 240, lettera n, l'insieme degli interventi eseguiti per garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa degli ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica. Di tale vincolo dovrà frasi menzione nel certificato di destinazione urbanistica;
7. L'eventuale modifica della destinazione d'uso adottata o degli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati, comporterà la rielaborazione dell'analisi di rischio e la successiva valutazione della stessa presso la competente Conferenza di Servizi, nonché l'eventuale presentazione di una Variante al Progetto di bonifica già approvato;
8. Considerato il tempo stimato di 10 anni di attivazione del sistema MISO dovrà essere stipulata idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi di installazione del sistema e del suo mantenimento;
9. La ditta, deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:
 - una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari a al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità: "durata degli interventi progettuali approvati+2 anni"(in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "**sommatoria di:** intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia");

L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta
(modello fideiussione nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica);

10. Deve essere comunicato (alla Regione del Veneto), al Comune – Città metropolitana di Venezia - ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):

- Nominativo del **direttore dei lavori**;
- Nominativo del **collaudatore**, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
- l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

| nominativo ditta | Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe X | Interventi appaltati | Importo lavori cantierabili appaltati |
|------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | X | | |

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
- l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.

A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:

- Relazione di fine lavori a firma del **Direttore dei lavori**, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- Certificato di collaudo, redatto dal **Collaudatore** dell'intervento.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006.

(modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica).

Si precisa infine che, visto che nella risposta alla prescrizione 4 del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/10/2016 la ditta non ha indicato a quali Enti competenti a rilasciare autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc... sia stata trasmessa la documentazione di progetto e le integrazioni, è stato impossibile convocare tali Enti nell'odierna Conferenza di Servizi decisoria. Pertanto ulteriori eventuali pareri, autorizzazioni e nulla osta non potranno essere ricompresi nel decreto di approvazione del Progetto di MISO in oggetto e dovranno essere richiesti separatamente.

Ai fini della realizzazione di un database informatizzato relativo allo stato qualitativo dei terreni e delle acque di falda, è opportuno che il proponente trasmetta in maniera

informatizzata (tabella Excel o analoghe) al Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale i dati analitici ottenuti nel corso delle indagini ambientali delle aree di sua competenza usando il modello standard di ARPAV oppure quelli liberamente scaricabili da internet all'indirizzo:

<http://sistemavenezia.regione.veneto.it/content/database-bonifiche>

Le tabelle compilate andranno inviate all'indirizzo di posta elettronica progettovenezia@regione.veneto.it, anticipando la lettera di trasmissione a mezzo pec all'indirizzo ambiente@pec.regione.veneto.it.

Il Verbalizzante
Dott. Luca Penzo



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci - Regione Veneto
Dott. L. Penzo - Regione Veneto
Dott. S. Fassina - Regione Veneto
Ing. M.G. Pusceddu - Regione Veneto
Dott. L. Zanella - Regione Veneto
Dott. Geol. U. Scortegagna - Città Metropolitana di Venezia
Geom. P. Ciuffi - Città Metropolitana di Venezia
Dott.ssa C. Zuin - Comune di Venezia
Dott.ssa S. Fant - Comune di Venezia
Dott.ssa E. Chiamenti - Comune di Venezia
Dott. E. De Polignol - Comune di Venezia
Dott. M. Ostoich - ARPAV
Dott.ssa S.Trivellato -ARPAV

